



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Caterina Attardo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18043/2021 promossa da:

██████████ - S.P.A. (██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ presso il difensore avv. ██████████

ATTORE/I

contro

██████████ S.P.A. (██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Per ██████████ - S.P.A.

*“Pregiudizialmente ed eventualmente previa eventuale applicazione dell’art. 101, secondo co., c.p.c. con concessione di un termine per memorie, disporsi rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea chiedendo alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sul seguente quesito interpretativo: dirsi se nel caso in cui l’utilizzatore di energia elettrica abbia pagato al fornitore l’accisa prevista dall’art. 6, co. 2, del D.L. n. 511 del 1988 (convertito in legge 20/1989), successivamente abrogata per acclarata incompatibilità con le previsioni dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 come accertato dalla Corte di giustizia nelle sentenze rese in cause C-553/13 e C-130/17, il fornitore che*



*agisce come sostituto d'imposta sia tenuto alla restituzione delle accise percepite dall'utilizzatore e se in tal caso l'utilizzatore possa invocare nei confronti del fornitore l'illegittimità della norma nazionale in forza della quale le accise vennero versate per vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione da parte del giudice nazionale o se, al contrario, l'illegittimità per contrasto con la direttiva della normativa nazionale in forza della quale le accise vennero pagate non sia suscettibile di essere invocata ai fini di ottenere la restituzione da parte dell'utilizzatore essendo il fornitore un soggetto privato, nonostante il suo agire quale sostituto d'imposta ai sensi del diritto italiano. Per l'effetto, sospendersi il giudizio nazionale in attesa della sentenza della Corte di giustizia. Nel merito, e in caso di mancata sospensione del giudizio nazionale per effetto del rinvio pregiudiziale di cui sopra, dichiararsi tenuta e condannarsi la società [REDACTED] S.p.a. al pagamento in rimborso a favore della società attrice della somma di € 13.999,99 oltre interessi legali dal giorno di messa in mora (31/1/2020) e sino al saldo effettivo per la causale di cui in premessa nonché della somma di € 195,20 a titolo di rimborso dei costi della procedura di conciliazione.*

*Qualora ritenuti rilevanti e necessari ai fini della decisione i mezzi istruttori dedotti da parte attrice, insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale, dell'ordine di esibizione e della CTU dedotti nella memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. datata e depositata il 7.12.2021.*

*Con vittoria delle spese e delle competenze legali di giudizio, oltre rimb.forf. 15%, I.V.A. e C.P.A. “*

**Per [REDACTED] S.P.A.**

*“Voglia l'Il.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:*

- previa valutazione della costituzionalità dell'art. 14, comma 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504,*
- rigettare ogni domanda proposta da [REDACTED] s.p.a. contro [REDACTED] Spa in quanto infondata in fatto e in diritto; comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da [REDACTED] a [REDACTED] s.p.a. per i titoli dedotti in giudizio; in via di estremo subordinate, ridurre l'importo richiesto in restituzione da [REDACTED] s.p.a., giusta i rilievi sulle mancanze probatorie e la eccezione di prescrizione di cui alla comparsa di costituzione.*

*Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge.”*

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**[REDACTED] S.P.A ha citato in giudizio [REDACTED] S.P.A., con azione ex art. 2033 c.c..**

**Ha affermato di aver stipulato con la convenuta contratto di somministrazione di energia elettrica; nel corso del 2010 e parte del 2011, di avere corrisposto importi, pari ad Euro 13.999,99, asseritamente non dovuti, a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica ex art. 6 del D.L. 29/11/1988**





n. 51. Ha affermato che le addizionali provinciali sull'energia elettrica sarebbero illegittime dall'1.4.2012, poiché l'art. 6 del D.L. n.511/1998, è stato abrogato dall'art. 4, comma 10 del D.L. n. 16/2012; in ogni caso, che sarebbero illegittime già prima dell'abrogazione, poiché *ab origine* in contrasto con l'art. 1, p. 2 della Direttiva n. 2008/1187CE. A tal proposito ha richiamato sentenze della Corte di Cassazione, la quale avrebbe statuito che l'utente finale dell'energia elettrica, a cui siano state illegittimamente addebitate suddette imposte da parte del somministrante, potrebbe agire nei confronti di quest'ultimo, ex art. 2033 c.c. per la restituzione.

La attrice ha allegato di aver inviato ad [REDACTED] spa, in data 31.1.2020, formale richiesta di rimborso delle addizionali (doc 21 fasc. attoreo), alla quale ha ricevuto riscontro negativo (doc. 22 fasc. attoreo).

Ha, quindi, promosso l'odierno giudizio e chiesto la condanna della società convenuta alla restituzione dell'importo di € 13.999,99 oltre interessi legali dal giorno di messa in mora (31.1.2020) e sino al saldo, nonché della somma di € 195,20 a titolo di rimborso dei costi della procedura di conciliazione, oltre spese di lite.

Si è costituita tempestivamente [REDACTED] spa, che ha eccepito la mancata prova dei pagamenti; ha eccepito altresì la prescrizione dell'asserito credito. Infatti, la lettera di messa in mora sarebbe sottoscritta da soggetto i cui poteri non sarebbero stati dimostrati, relativamente alla capacità di agire per la società attrice; la medesima eccezione è stata sollevata relativamente al firmatario della procura conferita al difensore che ha predisposto e notificato l'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto la declaratoria di prescrizione del diritto alla restituzione per tutti i pagamenti, non essendo intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale.

Nel merito, ha sostenuto la legittimità dell'addebito in fattura delle addizionali e quindi la infondatezza, in diritto, della richiesta di rimborso delle stesse, affermando che:

- la presunta incompatibilità tra la normativa nazionale, che ha istituito l'addizionale provinciale, e le Direttive europee (in particolare la n. 2008/118/CE), non assumerebbe rilievo in giudizi tra privati, per mancanza di una immediata efficacia orizzontale della Direttiva stessa; conseguentemente sarebbe preclusa al Giudice nazionale la disapplicazione- in giudizi tra privati- delle disposizioni interne sulle addizionali alle accise, per asserito contrasto con la Direttiva, in assenza di uno strumento interno di recepimento;
- l'addizionale provinciale non sarebbe un tributo autonomo, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, sicché rispetto ad essa non sarebbe necessario verificare la sussistenza del requisito della "finalità specifica" richiesto dalla Direttive europee, come si evincerebbe dalla disamina degli altri casi (CGUE, sentenza 27 febbraio 2014, causa C-82/12, [REDACTED])



■); CGCE, 10 marzo 2005, causa C-491/03, ■ ed altre) in cui la CGUE ha dichiarato tributi illegittimi per la mancanza di “finalità specifiche”, tutti tributi autonomi;

- la Corte di Giustizia europea non si sarebbe mai pronunciata sull'addizionale italiana, e le pronunzie che vengono citate dalla Corte di Cassazione sarebbero erroneamente applicate, in quanto si riferiscono a casi di introduzione in altri ordinamenti unionali di imposte indirette dotate di piena autonomia giuridica

- in ogni caso, l'addizionale non potrebbe considerarsi un indebito, in quanto il Legislatore interno avrebbe previsto specifiche finalità, per il soddisfacimento delle quali l'addizionale provinciale sarebbe stata introdotta;

- gli interessi non sarebbero dovuti in ogni caso.

Ha chiesto quindi il rigetto della domanda; con vittoria di spese e compensi di lite.

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione, avanzata dalla convenuta, relativamente ai crediti sorti dopo il 31.1.2010. Infatti l'attrice ha provato *per tabulas* non solo che la pec del 31.1.2020 è stata regolarmente consegnata alla convenuta, ma anche che i soggetti che hanno sottoscritto la pec e hanno conferito il mandato al difensore, che ha notificato l'atto di citazione, erano dotati dei necessari poteri relativamente alla società attrice (docc. 25 e 26 fasc. attoreo). Pertanto il decorso del termine prescrizione si è interrotto il 31.1.2020, con la conseguenza che devono dichiararsi in ogni caso prescritti gli asseriti i crediti sorti prima del 31.1.2010.

Nel merito, si rileva, in primo luogo, come la attrice abbia provato di avere effettuato i pagamenti di cui chiede la restituzione. I documenti nr 27 e 28, depositati dalla attrice, sono prospetti, dalla stessa provenienti, relativi agli asseriti pagamenti effettuati, inidonei a provare che tali pagamenti siano effettivamente intervenuti. Tuttavia si ritiene sufficiente, anche ai sensi dell'art. 116 cpc, in ordine alla prova dei pagamenti, il fatto che la convenuta abbia affermato, nelle fatture dalla stessa emesse, che i precedenti pagamenti sarebbero stati regolari. Infatti, trattandosi di documenti dalla convenuta provenienti, essa è responsabile della veridicità e correttezza di quanto dalla stessa ivi affermato, con particolare riferimento alle dichiarazioni in danno della convenuta stessa.

In punto *an debeatur*, si osserva che le accise, relative ai prodotti energetici ed all'energia elettrica, sono tributi calcolati in base alla quantità di prodotto venduto, in termini di aliquote rapportate all'unità di misura del prodotto (nel caso dell'energia elettrica il kilowattora o kWh). L'accisa è applicata soltanto nella fase in cui il bene è immesso in consumo da parte del soggetto che è stato individuato dalla normativa fiscale, e in particolare l'art. 53 del TUA, come il “soggetto obbligato” nei confronti dell'Amministrazione finanziaria al corretto pagamento dell'accisa, il somministrante di energia elettrica. Il somministrante di energia elettrica è pertanto il soggetto passivo del rapporto tributario, e





deve pagare all'Erario l'accisa corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo sul territorio dello Stato.

Il somministrante, tuttavia, ha la facoltà di traslare l'onere economico dell'accisa, che dovrà essere pagata all'Erario, sul consumatore finale, tramite l'esercizio del c.d. diritto di rivalsa *ex art. 56 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative"* (il c.d. TUA) che ha riorganizzato la materia nel diritto interno.

Le accise sono "tributi armonizzati", di talché la disciplina di diritto interno è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. La Direttiva n. 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, è stata poi sostituita dalla Direttiva 2008/118/CE, la quale ha previsto che i prodotti le cui accise sono "armonizzate" (tra cui figura l'energia elettrica a seguito dell'emanazione della Direttiva 2003/96/CE) possono essere assoggettati dagli Stati membri ad altre imposizioni indirette, le quali, tuttavia, devono perseguire "*finalità specifiche*" e devono essere conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta (art. 1.2, Dir. 2008/118/CE).

L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA. La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 1.1.2010. Il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007, che è stato abrogato solo nel 2012. Nel corso dell'anno 2011, infatti, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).

Con due recenti sentenze (CGUE del 5.03.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica nei casi specifici portati all'attenzione della Corte con rinvio pregiudiziale di ciascuno dei giudici nazionali, estone e francese rispettivamente.

La Corte di Cassazione, in alcune recenti pronunce, in cause in cui un privato era contrapposto a una



**Pubblica Amministrazione, ha affermato che** *“l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile **ratione temporis**... va disapplicata per contrasto con l’art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17”* (Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198). **La Suprema Corte ha affermato che** *“perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente....1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 C-██████████ punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, ██████████ punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-82/12 ██████████ punto 23)”* **Richiamando una delle due sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17, la Cassazione ha affermato che** *“la Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un’imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione”...Peraltro, “un’assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l’assegnazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese”.*

**Ha pertanto concluso la Suprema Corte, nella sentenza 22343/2020, quanto segue:** *“ Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2 indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della Direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost. 8.06.1984 n. 170 e successive; CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 ██████████ punti 30 e 31; in materia*





tributaria, SSSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.  
[REDACTED]

Al riguardo, tuttavia, deve richiamarsi altra sentenza della CGUE, Grande Sezione (CGUE causa C-122/2017 cd. [REDACTED] che ha dichiarato il seguente principio di diritto: “Il Diritto dell’Unione, in particolare l’art. 288 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra i singoli, che si trovi nell’impossibilità di interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie ad una disposizione di una Direttiva che soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto in un senso conforme a questa disposizione, non è tenuto, sulla sola base del Diritto dell’Unione, a disapplicare tali disposizioni nazionali nonché una clausola contenuta, conformemente a queste ultime, in un contratto di assicurazione”, aggiungendo che la parte “danneggiata” dalla non conformità della norma interna con il diritto dell’Unione può invece chiedere il risarcimento del danno allo Stato membro in applicazione della sentenza C-6/90 e C-9/90 cd. [REDACTED]

A tale principio la Corte, in Grande Sezione, è giunta confermando, in primo luogo, il principio secondo cui l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una Direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest’ultima, così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, s’impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (CGUE C-555/07 [REDACTED]). Ne consegue che, quando i giudici nazionali sono chiamati a dirimere una controversia tra singoli, nella quale la normativa nazionale risulti contraria al diritto dell’Unione, devono assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle disposizioni del diritto dell’Unione e garantirne la piena efficacia. Pertanto, nell’applicare il diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione l’insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (*ex multis*, sentenze CGUE C- 397 a C-403/01 [REDACTED]).

Tuttavia, già da tempo la Corte ha precisato che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione *contra legem* del diritto nazionale; la questione se una disposizione nazionale, ove sia contraria al diritto dell’Unione, debba essere disapplicata, si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione; la Corte ha altresì dichiarato in maniera costante che una Direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (*ex multis*, sentenze CGUE del 24 gennaio 2012, [REDACTED] C-282/10).



Estendere l'applicabilità diretta di una disposizione di una Direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all'ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare Regolamenti (sentenza CGUE del 14 luglio 1994, C-91/92 [REDACTED]).

Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una Direttiva, volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli, non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (sentenze del 5 ottobre 2004, C-397/01 a C-403/01, [REDACTED] e a.; del 24 gennaio 2012, C-282/10, [REDACTED] del 15 gennaio 2014, C-176/12 [REDACTED]).

Nella sentenza del 27 febbraio 2014, (C-351/12, OSA), la Corte ha espressamente dichiarato che una Direttiva non può essere fatta valere in una controversia tra singoli ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale Direttiva.

Infatti, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una Direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (sentenze del 24 gennaio 2012, C-282/10, [REDACTED] del 25 giugno 2015, C-671/13 [REDACTED]).

Tali limiti, secondo la Corte, trovano a loro volta limiti nei casi in cui la norma unionale deve essere considerato un principio generale del diritto dell'Unione; in tal caso la norma nazionale deve cedere necessariamente il passo anche in controversia tra privati (come nel caso, ad esempio del principio di non discriminazione riconosciuto dai Trattati e dalle Direttive 78 e 43/2000).

Questo però non è il caso odierno, in quanto la Direttiva del 2008/118/CE e la norma italiana del 1988 non riguardano principi generali di diritto, ma sono norme in ambito tributario prive di tale portata. Pertanto, in un caso come quello odierno, deve riconoscersi l'operare del principio riconosciuto dalla CGUE, in Grande Sezione, sulla scorta della giurisprudenza costante della medesima Corte, secondo la quale, in una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovarne una interpretazione conforme a tale Direttiva, il giudice non è tenuto a effettuare tale disapplicazione.





Tale principio è giustificato *in primis* dal fatto che le Direttive pongono obblighi giuridici nei confronti degli Stati e non dei singoli. Infatti l'art. 288 TFUE stabilisce che :*"La Direttiva vincola lo Stato membro a cui è rivolta per quanto riguarda i risultati da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi"*. Di conseguenza la disapplicazione della norma nazionale, in tale contesto, condurrebbe al risultato di rendere direttamente efficace nei confronti dei singoli le norme della Direttiva, in contrasto con gli artt. 288 e ss. dei Trattati ove le Direttive vengono definite per la mancanza di efficacia diretta nei confronti dei privati, caratteristica propria dei Regolamenti.

L'impostazione della sentenza cd. Smith è stata costantemente seguita dalla CGUE in Grande Sezione. Nella sentenza 24.6.2019, ██████████ C-573/17, EU:C:2019:530, al punto 60, la Corte ha affermato: *" Il principio del primato del diritto dell'Unione non può quindi condurre a rimettere in discussione la distinzione essenziale tra le disposizioni del diritto dell'Unione dotate di effetto diretto e quelle che ne sono prive, né, pertanto, ad instaurare un regime unico di applicazione di tutte le disposizioni del diritto dell'Unione da parte dei giudici nazionali"*. Al punto 62 ha poi affermato quanto segue: *"[...] una disposizione del diritto dell'unione che sia priva di effetto diretto non può essere fatta valere, in quanto tale, nell'ambito di una controversia rientrante nel diritto dell'Unione al fine di escludere l'applicazione di una disposizione di diritto nazionale ad essa contraria"*. Ha aggiunto, al punto 65, quanto segue: *" inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, una Direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi ad un giudice nazionale"*. Ha seguito, al punto 66, affermando: *" Infatti, occorre ricordare che a norma dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una Direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocarla, sussiste solo nei confronti dello "Stato membro cui è rivolta", e che l'Unione ha il potere di sancire, in modo generale e astratto, con effetto immediato, obblighi a carico dei singoli solo ove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti"*.

In conclusione, dunque, la Corte, nella composizione a Grande Sezione, anche nella sentenza Poplawski, ha affermato che: *" Discende da quanto precede che, anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una Direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un singolo"* (punto 67)

Quanto alle due sentenze della CGUE (sentenza del 5.03.2015, resa nella causa C-553/13 e sentenza del 25.07.2018, resa nella causa C-103/17), citate nelle pronunzie della Corte di Cassazione sopra richiamate, esse non risultano avere stabilito principi di diritto diversi da quelli sopra analizzati ed



applicabili al caso odierno, ovvero principi di diritto unionale tali da determinare la necessaria disapplicazione della norma di cui all'art. 6 D.L. 511/1988.

E' noto, infatti, come del complesso del Diritto dell'Unione facciano parte anche i principi di diritto espressi nelle decisioni della CGUE. Tuttavia è necessario tenere conto del fatto che la portata di tali decisioni, nel senso della loro applicabilità e vincolatività per il giudice di casi diversi da quello da cui la pronuncia è scaturita, può variare a seconda delle circostanze di fatto e di diritto nazionale a cui ciascuna specifica decisione si riferisce, con particolare riferimento alle decisioni su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale.

Quanto alla sentenza CGUE del 5.03.2015 resa nella causa C-553/13, si rileva in primo luogo come trattasi di decisione su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale estone, in una controversia tra un somministrante [REDACTED] e l'Agenzia [REDACTED] circa il rimborso di accise. Si tratta pertanto di decisione della CGUE che non risulta essere stata resa nel contesto di una controversia tra privati, risultando almeno una delle parti, avere il carattere di ente pubblico. Il principio espresso dalla Corte è il seguente: *“L'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la Direttiva 92/12/CEE, dev'essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un'imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, quando grava sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegua una finalità specifica ai sensi di tale disposizione in una situazione in cui essa è diretta a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituisce tale imposta e detto ente locale, a prescindere dall'esistenza della predetta imposta, ha l'obbligo di eseguire e di finanziare tale attività, anche se il gettito di detta imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare l'attività in parola. La richiamata disposizione deve di conseguenza essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un'imposta di questo tipo sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa.”(sottolineature dell'estensore)” La portata della decisione è pertanto limitata dal fatto che essa, resa su rinvio pregiudiziale da giudizio instaurato nei confronti di un ente impositore, e non tra privati, ha ad oggetto la conformità della specifica norma estone, oggetto del rinvio pregiudiziale, alla “finalità specifica” di cui all'art. 1.2 della Direttiva 2008/118/CE, e delle specifiche circostanze in cui tale norma deve essere inquadrata (la norma estone oggetto del rinvio pregiudiziale è diretta a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico locale da parte di ente pubblico, che è tenuto, in ogni caso, anche in assenza di tale fonte di introiti, a finanziarlo). La rilevanza e vincolatività di tale decisione su rinvio pregiudiziale della CGUE deve essere limitata a fattispecie assimilabili a quelle della decisione, fattispecie diverse da quelle di cui al*





presente giudizio; pertanto non si può ritenere vincolante nel caso odierno, per diversità delle fattispecie, il principio di diritto ivi espresso dalla Corte.

Quanto alla sentenza CGUE del 25.07.2018, resa nella causa C-103/17, trattasi di decisione su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale francese, in una controversia tra un privato e l'Ufficio del Primo Ministro, oltre che due Ministeri e la Commissione per l'Energia francesi, sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, nonché degli articoli 3 e 18 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Nel procedimento *a quo*, la attrice aveva chiesto la restituzione di somme versate all'Erario francese in virtù di norma asseritamente contraria a quanto disposto nelle succitate norme euounitarie. Infatti la attrice aveva chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di "CSPE" che la stessa ha versato dal 2005 al 2009, ritenendo che l'imposta indiretta fosse contraria all'art. 3 para.2 della Direttiva 92/12, in quanto non persegue alcuna finalità specifica.

In tale decisione la CGUE ha espresso, tra gli altri i seguenti principi di diritto: *“L'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che un'imposta come quella in questione nel procedimento principale può essere qualificata come «altra imposta indiretta», alla luce della sua finalità ambientale, volta al finanziamento dei costi supplementari connessi all'obbligo di acquisto di energia verde, esclusi i suoi obiettivi di coesione territoriale e sociale, come la perequazione tariffaria geografica e la riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie in condizioni di precarietà, nonché i suoi obiettivi puramente amministrativi, segnatamente, il finanziamento dei costi relativi al funzionamento amministrativo delle autorità o delle istituzioni pubbliche quali il mediatore nazionale per l'energia e la Cassa depositi e prestiti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio del rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise.”*

Anche in questo caso, la complessa fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale risulta radicalmente diversa da quella di cui al caso odierno, non solo perché la controversia pendente avanti al giudice nazionale francese contrappone un privato a organi statali, mentre nel caso odierno si tratta di controversia tra privati, ma anche perché essa ha ad oggetto la conformità della specifica norma francese, oggetto del rinvio pregiudiziale, alla “finalità specifica” di cui all'art. 3 para.2 della Direttiva 92/12, con specifiche circostanze, in cui tale norma deve essere inquadrata, che la rendono in radice diversa da quella odierna. Pertanto, poiché la rilevanza e vincolatività della decisione su rinvio



pregiudiziale della CGUE deve essere limitata a fattispecie assimilabili a quelle della decisione, fattispecie diverse da quelle di cui al presente giudizio il principio di diritto ivi espresso dalla Corte non si può ritenere vincolante.

La CGUE ha pertanto concluso che: *“Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso parziale di un’imposta, come quella di cui al procedimento principale, in proporzione alla parte del gettito da quest’ultima generato destinata a finalità non specifiche, a condizione che tale imposta non sia stata traslata da tali contribuenti sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.”*, riconoscendo pertanto una pretesa risarcitoria del contribuente direttamente nei confronti dello Stato.

In conclusione, non si possono ritenere applicabili al caso odierno i principi relativi alla disapplicazione della norma nazionale per contrarietà a principi di diritto unionale, espressi dalla CGUE nelle due sentenze sopra citate, trattandosi di principi di diritto vincolanti in fattispecie diverse da quella di cui è causa.

Si rileva come in alcune pronunzie della Corte di Cassazione sia stata delineata una cosiddetta “disapplicazione virtuale”, in ipotesi di controversie tra privati relative a ripetizione di somme pretese a titolo di rivalsa di imposte, e in particolare l’IVA. In tali casi, in cui, è stato deciso che l’Amministrazione Finanziaria non è litisconsorte necessario, il Giudice ordinario, secondo la Suprema Corte, può in via incidentale sindacare della legittimità o meno della pretesa tributaria: *“Nelle controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l’Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell’autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest’ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario”* (Cass. civ. SS.UU. del 26.09.2009 n. 15032; conf.: Cass. civ. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519). E’ evidente, dalla lettura del passaggio sopra riportato come la Suprema Corte non abbia ritenuto sussistere un vincolo gravante sul Giudice in tali casi di effettuare tale “disapplicazione virtuale”, essendosi limitata a stabilire la possibilità di effettuarla. Nel caso odierno si ritiene, per le motivazioni sopra espresse, che la disapplicazione della norma italiana del 1988 non è né obbligata né conforme al diritto dell’Unione,





non sussistendo le condizioni per la disapplicazione con riguardo alla Direttiva 2008/118/CE e alle pronunzie della CGUE sopra analizzate.

In conclusione, deve ritenersi che l'unica ragione per cui i pagamenti effettuati dalla attrice potrebbero essere qualificati come indebito ex art. 2033 c.c. sarebbe la contrarietà della norma, di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, a norme del diritto Unionale, tale da determinare la necessità, per il giudice italiano, di disapplicarla. Come sopra evidenziato non sussistono i requisiti di legge, alla luce del diritto eurounitario, oltre che del diritto interno, per tale disapplicazione. Pertanto deve ritenersi che il pagamento non si possa qualificare come indebito, di talché non sussiste alcun diritto della attrice alla restituzione delle relative somme.

In conseguenza di tutto quanto sopra motivato la domanda della attrice deve essere respinta.

In considerazione della complessità della questione, e del contrasto giurisprudenziale sulla medesima, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite.

#### PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande di [REDACTED] S.P.A

Compensa le spese di lite tra le parti

Milano, 14 marzo 2023

Il Giudice

dott. Antonella Caterina Attardo

